



**ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE**

**A tutti gli iscritti all'Albo
email**

OGGETTO: Sentenza Consiglio di Stato 30.11.2020 n 7587 – Competenze professionali – Competenze degli Ingegneri e degli Architetti in tema di progettazione di opere di urbanizzazione primaria - comunicato

Con notevole sbigottimento – e non nascondendo forti perplessità - prendiamo conoscenza della circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri n.656/XIX Sess./2020, il cui contenuto risulta evidentemente finalizzato a deviare il significato di condizioni giuridiche oggettive, attraverso interpretazioni personali del tutto infondate, che conducono ad affermare erroneamente la validità del capo della sentenza del TAR Lazio n.170/2020 relativo alla competenza esclusiva degli Ingegneri in materia di opere viarie e stradali.

Senza alcun intento di alimentare una polemica su una tematica delicata ed in continua evoluzione normativa e giurisprudenziale, quale il perimetro delle rispettive competenze professionali tra ingegnere ed architetto, riteniamo opportuno spendere qualche parola a commento (oggettivo) del giudizio amministrativo definitosi con la sentenza in epigrafe ed inerente lo spinoso tema del riparto di competenze tra le due figure professionali in ordine alla progettazione di opere stradali.

La sentenza n 7587/2020 del C.d.S. ha definito la lite con una sentenza di natura procedurale “per sopravvenuto difetto di interesse” perché la situazione di fatto e di diritto dedotta in sede di originario ricorso al TAR è nel corso del giudizio mutata, con la conseguenza che è venuto meno l'interesse dell'originario ricorrente alla pronuncia nel merito e, in riferimento allo specifico profilo sopra richiamato, alla pronuncia in ordine al riparto delle competenze tra ingegneri ed architetti per interventi di urbanizzazione primaria.

La natura procedurale (decisione in rito) di questo provvedimento, decisamente radicale, perché dichiara improcedibile lo stesso ricorso di primo grado, così destituendo di fondamento ed efficacia ogni successiva pronuncia, **non consente alcuna ricostruzione di comodo del merito della questione controversa e men che mai ne giustifica una lettura in termini giuridico-sostanziali.**

Ne deriva che **non è vero, né giuridicamente sostenibile**, che la sentenza del Consiglio di Stato:

1. Confermi quanto deciso in primo grado dalla sentenza del TAR Latina (nel punto in cui aveva ritenuto che la viabilità pubblica riservata alla competenza degli ingegneri), perché quella sentenza è stata, dapprima motivatamente sospesa nella sua esecutività ed efficacia dal Consiglio di Stato (ordinanza del 10.07.2020) e successivamente, con sentenza del 30.11.2020, in toto cancellata dalla pregiudiziale decisione di improcedibilità del ricorso di primo grado, per cui risulta integralmente destituita di ogni efficacia.

2. La più meditata ed approfondita decisione di merito abbia superato quanto deciso in sede cautelare (cioè la possibilità anche per gli architetti di progettare opere di urbanizzazione primaria nel perimetro urbano) e ciò per la semplice assorbente ragione che il Consiglio di Stato con la sentenza di improcedibilità del ricorso non ha pronunciato alcuna decisione sul merito.

Se proprio si vuole, a tutti i costi, rinvenire una pronuncia nel merito da parte del Consiglio di Stato, pur con i connotati della sommarietà e provvisorietà della cognizione, l'unica è quella di cui **all'ordinanza di sospensione della sentenza del TAR Latina del 10.07.2020** (allegata) in seno

Piazzale De Matthaeis n.41- 03100 FROSINONE

Tel. 0775/873517-Fax 0775/270995 – E-mail architetti@frosinone.archiworld.it -
PEC: ogppc.frosinone@archiworldpec.it - Sito Internet www.architettifrosinone.it



**ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE**

alla quale si è stabilita la equiparazione delle competenze di ingegneri ed architetti in relazione alla progettazione di opere di urbanizzazione primaria in seno al perimetro urbano

Il Consiglio di Stato non ha avuto modo di confermare/revocare questo suo orientamento (di equiparazione delle competenze fra le due figure professionali) e quindi definire nel merito il giudizio, solo perché, nelle more, è sopravvenuto il difetto di interesse del ricorrente, con conseguente obbligo del Supremo Collegio ad una sentenza sul rito (e non sul merito), ma da nessun dato processuale si può inferire che il Consiglio di Stato, con quella sentenza, abbia **ribaltato l'approccio alla base della ordinanza di sospensiva del 10.07.2020** che aveva equiparato le competenze.

Non si è potuti arrivare ad una sentenza di merito (che si ha motivo di ritenere che avrebbe confermato la equiparazione) solo a causa della libera scelta extraprocessuale del Comune di Supino, appellante, che del tutto legittimamente ed insindacabilmente ha in data 17 giugno 2020 provveduto – in relazione alla progettazione in questione – a conferire incarico tecnico di rinnovazione ad un ingegnere così “sanando” il vizio di incompetenza rilevato in prima battuta dal TAR Latina.

Questa iniziativa, facendo venir meno l'interesse del ricorrente, processualmente preclude una pronuncia definitiva nel merito, imponendola nel rito, la quale, a sua volta, non può “ribaltare” cioè revocare alcunché, men che mai l'ordinanza di sospensiva del 10 luglio 2010 (che, pure, nella sentenza definitiva è assorbita).

In altri termini, la scelta di nominare un ingegnere da parte del Comune non significa che è stata confermata in appello la sentenza del TAR Latina.

Tra l'altro, si noti come il Consiglio di Stato, con ordinanza di sospensiva del 10 luglio 2020, equiparava, sia pure in sede di cognizione cautelare, le competenze tra ingegneri ed architetti in relazione alla progettazione in questione, sebbene fosse stato già in data 6 luglio 2020 depositata in atti la avvenuta “sanatoria” da parte del Comune di Supino.

Quindi, se proprio si volesse stilare una prognosi sull'orientamento del Collegio, nella eventualità che non fosse sopravvenuto il difetto di interesse a ricorrere (cioè se il Comune non avesse nominato alcuno ndr), si dovrebbe ragionevolmente ritenere che, in luogo di “ribaltare”, una sentenza nel merito della controversia non avrebbe fatto altro che “confermare” la equiparazione delle competenze, già provvisoriamente disposta in sede cautelare.

Quella pronuncia cautelare del 10 luglio 2020, nel senso della **equiparazione delle competenze** rappresenta, in ogni caso, un precedente recentissimo e nella evoluzione giurisprudenziale della questione e riteniamo che lasci presagire il definitivo consolidamento di un conforme indirizzo, che superi qualche contrario precedente.

Il Consiglio, ovviamente, adotterà ogni iniziativa di sua competenza affinché l'ambito delle prerogative professionali degli architetti sia rispettato e tutelato, anche in riferimento ad opere di urbanizzazione primaria, all'interno del tessuto urbano, le quali, per le stesse ragioni fatte proprie in sede cautelare dal Consiglio di Stato nel luglio 2020 ed alla luce di una interpretazione evolutiva della disciplina vigente, riteniamo possano, senza dubbio alcuno, essere progettate anche da architetti.

Distinti saluti.

Il Presidente
Architetto Paolo Vecchio

Piazzale De Matthaeis n.41- 03100 FROSINONE

Tel. 0775/873517-Fax 0775/270995 – E-mail architetti@frosinone.archiworld.it -
PEC: odappc.frosinone@archiworldpec.it - Sito Internet www.architettilfrosinone.it